

PREAMBOLO

Il 31 marzo 2018 è stato istituito il Comune di Corigliano-Rossano, nato dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano sancita dalla Legge della Regione Calabria 02 febbraio 2018n. 2, che ha recepito la volontà popolare espressa con il referendum consultivo del 22 ottobre 2017.

La Città di Corigliano-Rossano, consapevole della storia plurimillenaria di Corigliano Calabro e di Rossano - testimoniata dal patrimonio paesaggistico, urbanistico, artistico, monumentale, archivistico e bibliografico, nonché dal patrimonio immateriale, culturale e religioso, incancellabile retaggio delle due comunità – pone, come elemento fondativo basilare della propria identità, il riconoscimento del passato e del presente dei centri che hanno dato vita al nuovo Comune.

Esso riconosce nel Monastero di Santa Maria del Patire l'elemento unificante e portatore di valori comuni ai due antichi centri, sia in senso storico, sia nella caratterizzazione della comunità e della sua cultura.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Il Comune e il suo Statuto)

1. Il Comune di Corigliano-Rossano è ente esponenziale¹ e rappresentativo² della collettività locale in cui si identifica e della quale tutela e promuove diritti ed interessi.
2. Lo Statuto comunale è espressione e regola primaria dell'autonomia originaria della comunità locale, riconosciuta dalla Costituzione, fondamento della libertà di autodeterminazione politica ed amministrativa³ in funzione della qualità della vita⁴ dei cittadini e delle persone che risiedono stabilmente nel suo territorio.
3. Espressione diretta dell'autonomia è stata la scelta popolare di fondere i due antichi Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano per dare vita ad una più ampia e forte comunità territoriale con radici storiche e culturali millenarie, attivamente partecipe alle istituzioni della Repubblica e dell'Unione Europea.

Articolo 2

(Territorio, emblemi comunali e sede)

1I “frammenti” concettuali richiamati nel testo dell’art. 1 sono tratti da questi Maestri del diritto del ‘900, tre dei quali nati in questa provincia.

Massimo Severo Giannini (Roma 1915), *Diritto amministrativo*, Milano 1993, Vol. I, pag. 105.

²Giuseppe Ferrari (Rossano 1912), *Corso istituzionale di diritto pubblico*, Milano 1987.

³Costantino Mortati (Corigliano 1891), *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1969, Tomo II, p. 772.

⁴Mario Nigro (San Fili 1912), *Il governo locale*, Roma 1980, p. 100.

1. Il territorio comunale è costituito dalla somma dei territori dei preesistenti Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.
2. Il Comune promuove e sostiene l'idea di territorio come intreccio organico di persone e manufatti, cultura e natura, sentimenti e terra, comunità e paesaggio, istituzioni formali ed informali, depositi materiali e immateriali, intesi quali costruzioni sociali dinamiche che marcano identità plurali, aperte ed in evoluzione.
3. Il Comune promuove un'area territoriale vasta, adeguata a conseguire efficienza ed efficacia nell'offerta di servizi collettivi essenziali, ad alimentare un modello di sviluppo locale intersettoriale e territorialmente equilibrato, a garantire il progresso civile diffuso, partecipando attivamente alla definizione ed al governo della stessa. Promuove, altresì, la cooperazione con le istituzioni sovracomunali, regionali, nazionali, europee, finalizzata alla valorizzazione integrata del proprio territorio.
4. In via transitoria lo stemma è costituito dalla giustapposizione degli stemmi di Corigliano Calabro e Rossano; i gonfaloni dei due comuni originari sono esposti e affiancati negli uffici comunali e nelle cerimonie.
5. La sede attuale⁵ del Comune è nello storico Palazzo Bianchi, ubicato in Piazza del Popolo, mentre quella del Consiglio comunale è sita nel palazzo comunale di Piazza SS. Anargiri.
6. Lo stemma e il gonfalone sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 3

(Valori costitutivi)

⁵Nota esplicativa: la specificazione “attuale” è resa necessaria dalla disposizione dell'art. 4, comma 3, della l.r. 2 febbraio 2018, n. 2 che indica come sede “destinata” “un'area compresa tra la zona Insiti sud e l'area a cavallo del torrente Cino”(la c.d. “Cittadella” di futura realizzazione).

1. Il Comune di Corigliano - Rossano individua i suoi valori costitutivi nella dignità della persona e nella tutela della varietà umana, sociale, produttiva, dell'ambiente e degli animali.
2. Il Comune promuove gli strumenti di democrazia deliberativa, l'inclusione sociale, la cooperazione tra i cittadini, le istituzioni ed i soggetti economico-impresonditoriali locali ericonosce nella pluralità di soggetti, istituzioni e produzioni la leva della ricchezza e dello sviluppo civile della comunità⁶.
3. Il Comune afferma la dimensione fondativa delle coltivazioni di ulivo e zagare e delle produzioni agroalimentari, presidia e tutela la biodiversità e le acque, sostiene la diffusione dei saperi e dei valori agricoli e ne alimenta la condivisione.
4. Il Comune tutela e valorizza i beni comuni, materiali e immateriali, ne garantisce l'uso collettivo e li salvaguarda per le generazioni future.
5. Il mare, con tutto ciò che esso racchiude e deposita sul lunghissimo arenile compreso nel territorio comunale⁷, è risorsa per i pescatori e per il turismo sostenibile e, storicamente, veicolodella gremità sulle coste joniche, approdo di una civiltà destinata ad irradiarsi nell'intero Occidente, crocevia del monachesimo d'Oriente e delle importazioni colturali in terra ducale. Il Comune concorre, per quanto di competenza, alla tutela attiva del mare e della sua flora e fauna dagli inquinamenti.
6. Il Comune riconosce i suoi boschi quale patrimonio indisponibile di bellezza e di vita,ne assicura la tutela e ne cura la valorizzazione.
7. Il Comune persegue la realizzazione delle pari opportunità tra le persone, agisce contro ogni discriminazione, tutela le minoranze linguistiche, custodisce la

⁶P. Rescigno, *Persona e comunità*, Padova, tre volumi, rispettivamente 1987, 1988 e 1999.

⁷Nota esplicativa: il mare, bene demaniale, non può essere patrimonio comunale in senso proprio.

memoria dei suoi dialetti e delle tradizioni culturali e religiose della comunità. Ispirandosi ai valori dell'accoglienza e dell'integrazione sociale, promuove una collettività aperta alle persone anche non residenti, di diversa cittadinanza ed apolide, che devono conformarsi ai principi e valori della Costituzione e dell'Unione Europea.

8. Il Comune riconosce ai cittadini ed ai residenti il diritto di accedere alla rete internet e si adopera per sviluppare progettualità adeguate a garantire l'esercizio di tale diritto.

9. Il Comune individua nei giovani l'elemento essenziale per il rinnovamento e lo sviluppo della comunità, ne promuove la formazione e l'inserimento con dignità nel mondo del lavoro, sulla base dei meriti e dei bisogni e ne favorisce la partecipazione agli scambi culturali.

Articolo 4

(Scopi e funzioni del Comune)

1. In attuazione dei principi costituzionali di promozione della persona e del lavoro, riduzione delle disuguaglianze sostanziali, sussidiarietà e giustizia sociale, sviluppo sostenibile e tutela dei beni comuni di cui al precedente articolo 3, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale:

- adotta gli atti di indirizzo generale nei quali si esprime primariamente l'autonomia politico-amministrativa;
- assicura alla comunità i servizi amministrativi, dando priorità alla diffusione delle tecnologie digitali quale modalità prevalente di organizzazione della macchina amministrativa, in conformità ai principi costituzionali di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità di gestione;

- organizza i servizi pubblici, nelle forme previste dalle norme europee e nazionali, valorizzando, nel rispetto della legge, le “imprese sociali”, senza fine di lucro, che possono assumerne la gestione;
- approva i piani e i programmi ordinati allo sviluppo economico, territoriale e civile e ne cura la piena realizzazione, anche mediante appositi accordi con altre istituzioni;
- definisce le azioni positive per promuovere l’effettiva pari opportunità delle donne e delle altre persone storicamente e socialmente svantaggiate;
- persegue un assetto del territorio, armonico e sostenibile, anche mediante la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, la prevenzione e l’eliminazione di particolari fattori di inquinamento e di degrado ambientale, la tutela del decoro urbano e la considerazione e vitalità dei centri storici;
- organizza e promuove, in tutte le sedi appropriate, l’attrattività del sistema economico e sociale locale;
- concorre alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e promuove le attività artistiche;
- concorre alla salvaguardia dell’ambiente ed allo sviluppo ecosostenibile e promuove l’economia circolare mediante la riduzione, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti;
- adotta le politiche di integrazione e di coesione sociale delle fasce sociali meno protette e dei “nuovi cittadini”;
- persegue politiche volte a garantire la sicurezza urbana, accentuando la qualità della vita, soprattutto nei Centri storici e nelle periferie, ed alla fruibilità degli spazi, per loro vocazione sempre e comunque spazi sociali.

2. Il Comune organizza le funzioni pubbliche locali mediante specifici programmi di attività operative, affidate ad unità responsabili della loro attuazione, e ne articola lo svolgimento in base ai seguenti criteri generali:

- soprintendenza e responsabilità della Giunta Comunale in ordine all'attuazione di piani, programmi e progetti complessi;
- decentramento territoriale dei servizi amministrativi alla persona, alle imprese ed alle altre forme associative;
- gestione qualitativa dei servizi pubblici a valenza economica, prevedendo, ove occorra, la creazione di strutture funzionali decentrate;
- gestione dei servizi sociali, assistenziali e culturali da parte di imprese, anche a capitale misto, e di enti del terzo settore riconosciuti ed accreditati;
- ideazione e partecipazione a reti di relazioni o a strutture associative per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell'attrattività del sistema territoriale locale.

Articolo 5

(Principi dell'azione amministrativa comunale)

1. In attuazione dei principi della Costituzione, dei Trattati Europei e delle norme europee e nazionali sull'azione amministrativa, il Comune informa la propria attività ai principi di servizio alla comunità dei cittadini e dei residenti, di efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, partecipazione dei cittadini e dei residenti e contrasto alla corruzione.

2. Il Comune partecipa, nell'ambito delle proprie competenze, alla lotta alla criminalità organizzata, informando i rapporti con le altre istituzioni ed

amministrazioni della Repubblica al principio di piena e leale collaborazione, promuovendo e sottoscrivendo intese ed accordi organizzativi ed operativi.

3. Il Comune partecipa attivamente alla lotta alla corruzione individuando nella trasparenza amministrativa e nell'accessibilità ai dati e documenti lo strumento primario di contrasto.

Articolo 6

(Amministrare per programmi)

1. Il Comune, a fini di trasparenza e di controllabilità, adotta come criterio ordinatore della propria azione la definizione e sistematica attuazione di programmi e progetti, in specie pluriennali, nei quali devono essere individuate e motivate le priorità e specificate le risorse finanziarie e strumentali dedicate, le strutture responsabili dell'attuazione nonché le procedure di verifica.

2. Il quadro di riferimento dell'azione comunale sono le Linee programmatiche di mandato, che devono essere discusse ed approvate dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla seduta consiliare di convalida degli eletti. Entro i successivi sessanta giorni le Linee programmatiche sono coordinate e specificate nel Documento strategico, che viene sottoposto alla discussione ed approvazione del Consiglio Comunale, nonché nella pianificazione integrata delle attività e dell'organizzazione, improntata alla costruzione e preservazione del benessere organizzativo.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Articolo 7
(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale convalida gli eletti con le modalità di legge e definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e società partecipate, provvedendo alla nomina, nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di parità di genere. Esso esercita il potere d'iniziativa e di proposta; non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria, compiutamente disciplinate dall'apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo consiliare.

3. L'organo consiliare si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Le sessioni ordinarie recano all'ordine del giorno gli oggetti afferenti a scadenze stabilite dal legislatore o dal Consiglio stesso e debbono essere convocate almeno cinque giorni prima del rispettivo svolgimento. Le sessioni straordinarie recano all'ordine del giorno oggetti comunque rientranti nella competenza dell'organo consiliare e debbono essere convocate almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.

4. Il dibattito consiliare ha per oggetto una o più proposte deliberative, recanti una valutazione della questione trattata ed un dispositivo. Le proposte deliberative devono essere depositate presso l'ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale nei tempi previsti dal Regolamento. Non è ammessa la trattazione di punti non iscritti all'ordine del giorno, salvo casi eccezionali col voto favorevole di tutti i consiglieri presenti alla seduta, senza calcolare le astensioni.

5. In caso di urgenza le sessioni straordinarie possono essere convocate anche ventiquattro ore prima dello svolgimento della seduta, su proposta del Sindaco o della metà più uno dei consiglieri, indicando con chiarezza, nell'avviso di convocazione, le ragioni dell'urgenza medesima.

6. Il Consiglio è, altresì, convocato, entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, formalizzati in una proposta deliberativa, se del caso munita dei richiesti pareri, del pari depositata nei termini di Regolamento.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e si svolgono, di regola, con la presenza dei consiglieri nella Sala Consiliare, salvo situazioni particolari, che consentono lo svolgimento della seduta con modalità di partecipazione da remoto. La pubblicità delle sedute è assicurata dalla trasmissione in streaming sul sito web istituzionale e dalla conservazione integrale delle registrazioni secondo adeguate modalità di archiviazione.

8. E' altresì consentita la forma mista di svolgimento della seduta consiliare, debitamente regolamentata, con la specifica finalità di agevolare la partecipazione di autorità o di soggetti esterni, funzionali al dibattito consiliare.

9. La convocazione del Consiglio Comunale, la trasmissione delle proposte deliberative e dei relativi allegati ed ogni altra informazione ufficiale sono comunicate, da parte del Presidente del Consiglio, a mezzo posta elettronica certificata o in altra forma cui sia riconosciuta efficacia di notifica.

10. Il Segretario Generale presiede alla verbalizzazione delle sedute ed è consulente giuridico dell'organo consiliare in merito ai contenuti delle proposte deliberative depositate.

11. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 2, salvo i casi di votazioni concernenti persone, che presuppongono lo scrutinio segreto.

Articolo 8

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti, competenti per settori organici, in modo da assicurare la corrispondenza con l'organizzazione amministrativa del Comune.

2. Le Commissioni svolgono attività istruttoria e di proposta per tutti gli atti di competenza del Consiglio, salvo le proposte dichiarate urgenti dal Sindaco, ed esprimono parere su richiesta degli organi del Comune.

3. Gli Assessori possono intervenire ai lavori delle Commissioni, anche su richiesta dei rispettivi Presidenti o componenti.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, Commissioni speciali, su temi ed obiettivi di particolare rilievo, nonché Commissioni di indagine e di controllo, su specifiche questioni.

6. Le Commissioni eleggono il Presidente. Nell'elezione dei Presidenti delle Commissioni deve essere complessivamente rispettata la parità di genere, ove possibile. Le Commissioni di indagine e di controllo sono presiedute e composte preferibilmente da consiglieri d'opposizione.

7. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale determina il numero delle commissioni permanenti e le materie di rispettiva competenza.

Articolo 9

(Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dai consiglieri nella prima seduta, successiva alla convalida degli eletti, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e gli sono attribuiti i poteri di organizzazione e di direzione dei lavori del Consiglio, di coordinamento dell'attività delle Commissioni e di garante del pieno ed informato esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri.

2. Qualora nelle prime due votazioni non venga raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco non può essere eletto Presidente del Consiglio comunale.

3. L'esercizio delle funzioni presidenziali è disciplinato dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il quale prevede anche l'elezione di un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, anche temporanea in corso di seduta, o di impedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente la seduta è presieduta dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti in sede elettorale.

4. La Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, programma i lavori del Consiglio, predisponendone il calendario.

Articolo 10

(Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Regolamento consiliare disciplina la partecipazione al Consiglio, la presentazione di proposte, testi di deliberazioni, interrogazioni ed interpellanze al Sindaco e agli assessori.

3. I Consiglieri hanno il diritto ed il dovere di richiedere ed ottenere dal Segretario Generale, dai dirigenti e dai funzionari del Comune, nonché dai legali rappresentanti degli enti e delle forme associative controllati, partecipati o finanziati dal Comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, ma possono utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni.

4. Il Regolamento consiliare disciplina le procedure relative alle dimissioni, alla decadenza ed alla surrogazione dei Consiglieri.

5. I Consiglieri assenti, senza comprovati motivi giustificativi, per tre sedute consiliari convocate in sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.

Articolo 11

(Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio diretto, è il rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale ed il rappresentante istituzionale della comunità cittadina.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, compreso il potere di ordinanza contingibile ed urgente, assicura l'attuazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo e delle deliberazioni consiliari, presiede la Giunta Comunale e ne dirige e coordina l'attività, nomina e revoca gli assessori; può delegare, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, proprie funzioni agli assessori,

determinando, nell'atto di delega, l'oggetto della stessa e le modalità di esercizio e di riporto al delegante.

3. Nell'ambito della Giunta Comunale, il Sindaco nomina il Vicesindaco, al quale sono attribuite le funzioni stabilite dalle norme vigenti. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore presente più anziano di età.

4. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può incaricare consiglieri comunali, senza alcun onere finanziario a carico dell'ente, di prestare collaborazione su specifiche materie o di assicurare la cura di questioni particolari, dandone comunicazione al Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio.

5. Il Sindaco può, altresì, attribuire incarichi a titolo gratuito a cittadini di comprovata esperienza, capacità e conoscenza con funzione esclusivamente propositiva e di consulenza

6. Il Sindaco dispone in ordine alla proposizione di giudizi o alla resistenza in giudizio, previa deliberazione della Giunta solo nel caso di incarichi professionali esterni.

Articolo 12

(Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è composta da un massimo di otto assessori e dal Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori i Consiglieri comunali ed i cittadini italiani che abbiano i requisiti di legge.

3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata la parità di genere, che può essere approssimata per difetto nel caso in cui il numero di assessori sia dispari.

4. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario Generale con funzione di consulenza giuridica e di verbalizzazione; possono essere invitati a partecipare i Dirigenti o funzionari comunali, nonché consulenti ed esperti.

5. Il funzionamento della Giunta può essere regolato da un apposito Regolamento.

6. Gli assessori coadiuvano il Sindaco nella realizzazione del Programma di Mandato e nella stesura del Documento Unico di Programmazione e del Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione, assumendosi la responsabilità politica dell'andamento dei Settori funzionali e delle materie ad essi assegnati per effetto delle rispettive deleghe.

7. Agli assessori è vietato assumere incarichi o consulenze presso enti ed istituzioni partecipati dal Comune o, comunque, sottoposti al suo controllo o vigilanza.

8. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco con proprio Decreto, previa informativa alla Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE E
ACCESSO

CAPO I
LE FORME DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 13
(Municipi)

1. Negli agglomerati urbani di storica od anche di recente formazione, quale che sia la relativa consistenza demografica, sono costituiti i Municipi, strutture amministrative funzionali all'erogazione di servizi di base ed all'aggregazione e partecipazione attiva dei cittadini.
2. I Municipi costituiscono gli ambiti territoriali del decentramento amministrativo anche in funzione della transizione digitale.
3. In ogni Municipio è localizzato un ufficio multifunzionale che eroga i servizi in materia di tributi locali, autorizzazioni edilizie e commerciali di limitate dimensioni, anagrafe e certificazioni, assistenza sociale ed educativa. Ulteriori competenze possono essere attribuite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle vigenti norme.
4. Gli uffici del Municipio sono diretti dai Dirigenti di Settore o da funzionari titolari di Posizione organizzativa, attributari dei centri di costo, la cui attività è

coordinata dal Segretario Generale del Comune in sede di Conferenza dei Dirigenti.

5. L'individuazione dei Municipi, l'estensione territoriale e le funzioni degli uffici multisettoriali sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti. Il relativo funzionamento trova disciplina in un apposito Regolamento.

6. Il Consiglio Comunale delibera, anche in via sperimentale, per la durata del successivo mandato consiliare, l'elezione di un proprio delegato da parte dei cittadini residenti in ciascun Municipio con funzioni di raccordo politico-amministrativo con gli organi del Comune.

7. L'elezione avviene contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. I candidati a delegato devono fare riferimento alle coalizioni che concorrono per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Ogni coalizione designa all'elezione di ciascun Municipio una candidata ed un candidato.

8. I delegati interpretano i bisogni e le istanze dei cittadini e dei residenti nei rispettivi Municipi, finalizzando il dibattito ed i contributi di idee emersi nelle Consulte di cui al successivo art. 18, ai fini dell'elaborazione, approvazione ed effettiva attuazione dei progetti e programmi comunali relativi agli ambiti territoriali di riferimento. Ai delegati non è riconosciuta alcuna indennità.

9. I delegati partecipano, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Comunale allorché sono oggetto di discussione questioni riguardanti le problematiche e lo sviluppo dei rispettivi Municipi.

10. I delegati possono formulare proposte deliberative alla Giunta comunale su materie attinenti alle problematiche del Municipio di relativa appartenenza e possono esprimere pareri consultivi a beneficio dell'organo esecutivo dell'ente.

CAPO II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI ACCESSO

Articolo 14

(Diritto all'informazione dei cittadini)

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività amministrativa ed i servizi resi dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite da apposito regolamento sulla partecipazione ed accesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

2. Il diritto all'informazione dei cittadini costituisce presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare e si sostanzia nel dovere dell'Amministrazione di informare i cittadini e nel diritto di accesso degli stessi alle informazioni.

Articolo 15

(Diritto di partecipazione e di accesso)

1. Il Comune riconosce nella partecipazione e nell'accesso dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi istituti fondamentali ai fini dell'effettiva realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

Articolo 16

(Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative senza fini di lucro, facilitandone l'accesso alle informazioni e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle funzioni pubbliche.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, il Comune promuove e sostiene, in ambito comunale e dei Municipi, le forme di autonoma organizzazione e prestazione di servizi alla persona o di servizi reali da parte di enti, associazioni o fondazioni senza fini di lucro, nel rispetto della vigente disciplina degli enti del Terzo Settore.

3. Le associazioni legalmente costituite ed operanti nel territorio comunale da almeno un anno possono chiedere di essere iscritte in un apposito albo che viene annualmente aggiornato a cura dell'Amministrazione comunale, la quale verifica unicamente la sussistenza dei requisiti formali e la liceità degli scopi.

4. L'iscrizione all'albo consente l'accesso alle forme di sostegno deliberate dalla Giunta comunale, quali l'assegnazione di contributi per la realizzazione di specifici progetti, la concessione in uso di beni immobili e l'uso gratuito di locali comunali, escludendo gli oneri relativi alle utenze e alla pulizia, per lo svolgimento di riunioni ed incontri.

Articolo 17

(Istituti di partecipazione)

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini italiani e dei Paesi dell'Unione europea, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale, alle decisioni pubbliche e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:

- la costituzione di consulte;
- l'esercizio del diritto di udienza;
- la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
- la proposizione di referendum consultivi;
- le conferenze cittadine su temi specifici.

Articolo 18

(Consulte cittadine e dei municipi)

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo della comunità, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il Consiglio Comunale istituisce, in ambito cittadino e nei municipi di cui all'art. 13 del presente Statuto, Consulte civiche con funzioni di approfondimento e proposta sulle specifiche problematiche. Le Consulte esprimono pareri sugli atti di programmazione e pianificazione comunali e sugli altri atti sui quali siano consultate dagli organi comunali.

2. Le Consulte costituiscono organismi di raccordo tra associazioni, comitati, gruppi organizzati, enti privati e gruppi di cittadini operanti sul territorio.

3. L'istituzione delle Consulte civiche è deliberata dal Consiglio Comunale, che ne stabilisce la durata, le modalità di funzionamento e le competenze, con particolare riguardo alle problematiche relative alla condizione giovanile, all'occupazione ed allo sviluppo economico, alla tutela dell'ambiente e dei beni comuni ed all'effettiva realizzazione di pari opportunità tra le persone e i cittadini anche extra-UE regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune.

Articolo 19

(Diritto di udienza)

1. Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai Dirigenti e funzionari preposti agli uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale. L'interlocuzione può avvenire in forma riservata e verbalizzata, a tutela dei soggetti auditi.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di ricevimento e risposta in tempi brevi.

Articolo 20

(Istanze)

1. Possono essere rivolte al Comune istanze per chiedere l'adozione, la modifica o la revoca di provvedimenti amministrativi.
2. Le istanze, sottoscritte da almeno 1.500 cittadini iscritti nelle liste elettorali, sono rivolte agli organi di governo del Comune e depositate presso la Segreteria Generale.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce le modalità e i tempi di sollecita risposta.

Articolo 21

(Iniziativa popolare)

1. Possono essere presentate al Comune proposte e petizioni dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

2. Sulle proposte e petizioni, sottoscritte da almeno 2.000 cittadini residenti, che hanno compiuto i 16 anni di età, si pronuncia l'organo comunale competente per materia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione.

Articolo 22

(Referendum consultivo)

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo su scelte di competenza del Comune, quando ne faccia richiesta almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

2. Non possono formare oggetto di referendum:

- lo Statuto e i regolamenti del Consiglio Comunale;
- il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere generale, contenuti in piani e programmi;
- i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
- i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i provvedimenti relativi al personale;
- i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- gli atti che tutelano i diritti delle persone;
- i provvedimenti sanzionatori;
- i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- i provvedimenti già sottoposti a referendum nei cinque anni precedenti.

3. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio e la Giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto referendario, salvo che non si decida altrimenti, per ragioni di particolare necessità ed urgenza, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri comunali.

Articolo 23

(Ammissibilità ed effetti dei referendum)

1. Nelle consultazioni referendarie hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. I criteri di formulazione dei quesiti referendari, le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme, i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto sono stabiliti con regolamento del Consiglio Comunale.
3. Successivamente alla raccolta delle firme, la richiesta di referendum è sottoposta alla valutazione del Comitato dei Garanti, che ne verifica l'ammissibilità.
4. Il Comitato dei Garanti è composto dal Segretario Generale del Comune, che lo presiede, e da altri due membri, scelti nell'ambito di terne indicate tra i propri iscritti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio del Distretto notarile territorialmente competenti e nominati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 24

(Effetti dei referendum)

1. Qualora abbia partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto, il Sindaco proclama l'esito del referendum, sul quale il Consiglio Comunale si pronuncia entro sessanta giorni dalla proclamazione con una specifica deliberazione.

2. Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione consultiva, devono indicare espressamente in Consiglio Comunale le relative motivazioni.

Articolo 25

(Forum dei cittadini)

1. Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco ed il Consiglio Comunale possono indire Conferenze cittadine, alle quali sono invitate a partecipare cittadini, esperti, associazioni ed organizzazioni di categoria eventualmente interessate.

2. Le Conferenze cittadine, denominate "Forum dei cittadini", hanno per oggetto l'esame di proposte, problemi ed iniziative relativi all'attività del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Articolo 26

(Articolazione degli uffici)

1. L'organizzazione del Comune è preordinata al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione in raccordo con i criteri contenuti nel Piano integrato dell'organizzazione e delle attività di cui al successivo art. 37 ed è flessibile in funzione del perseguimento dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. A tale fine l'assetto organizzativo del Comune è sottoposto a verifica periodica.
2. Principi ordinatori dell'organizzazione sono il benessere organizzativo, la digitalizzazione dei processi e dei procedimenti, debitamente mappati nella Pianificazione integrata di cui al comma 1, la cultura del risultato, la produttività del lavoro e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale.
3. Nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, il Comune:
 - articola i propri uffici per aree funzionali, in modo che sia assicurata l'efficienza e l'integrazione delle attività;
 - determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica, assicurando la flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili per fini assunzionali.
4. Possono essere istituiti uffici con competenze trasversali a più aree funzionali o con scopi temporanei con l'indicazione del termine entro il quale cesseranno la propria attività.

Articolo 27

(Indirizzi amministrativi)

1. Sulla base delle risorse assegnate negli stanziamenti di bilancio, il Sindaco e gli Assessori impartiscono le direttive per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi generali attinenti al mandato amministrativo e ne verificano l'effettivo perseguimento da parte dei Dirigenti e dei funzionari titolari di Posizione Organizzativa, ai quali spettano le competenze gestionali attuative.

Articolo 28

(Regolamento di organizzazione)

1. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

2. Il Regolamento di cui al primo comma è approvato dalla Giunta comunale in applicazione dei criteri e dei principi direttivi stabiliti dall'organo consiliare ed è soggetto a modifiche allorché si renda necessario per effetto di sopravvenienze normative di particolare rilievo.

Articolo 29

(Organico del personale)

1. L'assetto organico del Comune è rideterminato in ciascun esercizio in esito all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale contenuta nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Integrato di cui all'art. 37, costituendo, la complessiva dotazione organica, un valore finanziario di

mera spesa potenziale, che trova copertura nei documenti contabili di esercizio e deve rispettare la capacità assunzionale dell'Ente determinata dalle norme vigenti.

Articolo 30

(Codice di comportamento e valorizzazione del personale)

1. I dipendenti comunali devono attenersi al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, allegato a ciascun contratto individuale di lavoro, rispettando i diritti e gli interessi dei cittadini, destinatari dell'esercizio della funzione pubblica, e prestando adeguata attenzione alle loro esigenze.
2. Il Comune promuove la qualificazione ed il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione ed il costante aggiornamento, persegue il benessere organizzativo a tutela della salute dei lavoratori, premia il merito ed adotta efficaci misure di contrasto alla corruzione.
3. A garanzia delle pari opportunità, della valorizzazione e del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione, il Comune promuove l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia quale suo interlocutore permanente.
4. Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme di legge, osserva gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di comparto, in particolare per ciò che riguarda il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, attraverso l'organismo paritetico per l'innovazione, e di quelle unitarie aziendali nelle materie che attengono ai doveri ed ai diritti del personale.

Articolo 31

(Controlli e valutazioni)

1. In attuazione delle vigenti norme in materia, il Comune istituisce un sistema organico di controlli interni sulla legittimità degli atti e dei provvedimenti, sulla qualità e sui risultati della gestione, nonché sulle misure di trasparenza adottate.
2. La valutazione qualitativa e quantitativa dell'efficienza della gestione amministrativa, complessiva e dei singoli settori, è affidata ad un organismo di valutazione costituito da esperti esterni, indipendenti dall'amministrazione, scelti o sorteggiati da appositi albi ed elenchi nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Il Regolamento di organizzazione di cui all'art. 28 specifica la struttura dell'organismo di valutazione e degli uffici interni di controllo, posti alle dipendenze del Segretario Generale.
4. Il Segretario Generale e l'organismo di valutazione predispongono annualmente relazioni sui risultati delle rispettive attività, di controllo e di valutazione, che sono discusse dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, in apposite riunioni, e sono pubblicate sul sito istituzionale.

Articolo 32

(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale svolge i compiti attribuitigli dalla legge e, in particolare, funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Generale coordina le attività amministrative dei vari Settori al fine di ottimizzare i percorsi volti al raggiungimento degli obiettivi di mandato. A tale

fine formula gli indirizzi operativi e ne controlla l'esecuzione, presiedendo la Conferenza dei Dirigenti di cui al successivo art. 33, comma 10.

3. Di norma, il Segretario Generale è il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa nonché il Responsabile dell'Integrità e della Trasparenza.

Articolo 33

(Dirigenti)

1. I Dirigenti sovrintendono alla gestione ed adottano gli atti e i provvedimenti di competenza degli uffici e delle complessive strutture di cui sono responsabili. A questo fine essi predispongono annualmente un Piano degli obiettivi e, a consuntivo, la relazione della *performance* sull'attività svolta, contenente anche le criticità emerse ed i risultati conseguiti.

2. I Dirigenti sono direttamente responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti. Il Regolamento di organizzazione di cui all'art. 28 disciplina le forme di verifica e di pubblicità dei risultati.

3. La selezione dei titolari degli uffici e dei servizi, con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, avviene mediante procedure selettive pubbliche od anche mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato all'esito di procedure ad evidenza pubblica di tipo comparativo, con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali e dal Regolamento di organizzazione, richiamato al comma 2, nei limiti del contingente numerico previsto in relazione ai Settori funzionali previsti nella configurazione della Macrostruttura dell'ente. Si applica al conferimento degli incarichi dirigenziali, ove possibile, il principio di rotazione ai fini del rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza.

4. L'Amministrazione Comunale può ricoprire i posti dirigenziali e di alta specializzazione, nel rispetto dei criteri di comprovata competenza ed esperienza, mediante contratto a tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e dei vincoli e limiti di legge.

5. I contratti dirigenziali a tempo determinato, salvo diverse previsioni di legge, non possono avere una durata inferiore a tre anni e possono essere prorogati con Decreto del Sindaco. La durata complessiva di questi contratti non può essere superiore al mandato elettivo del Sindaco, salvo il caso in cui la durata triennale del contratto dirigenziale sia eccedente rispetto alla scadenza del mandato elettivo.

6. I contratti di alta specializzazione non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

7. Tutti gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta, di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'apposita sezione del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione e per responsabilità grave o reiterata, nonché negli altri casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il Sindaco, in conformità al principio di rotazione degli incarichi, con provvedimento motivato può trasferire i dirigenti ad altra struttura o destinarli ad altre funzioni, corrispondenti alla qualifica posseduta, anche relative a progetti temporanei od attività di studio, salvo che non ricorrano gli estremi per l'adozione di provvedimenti di recesso.

8. I Dirigenti sono tenuti a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione di cui all'art. 28.

9. Al fine del coordinamento delle attività amministrative comunali il medesimo Regolamento disciplina la convocazione della Conferenza dei Dirigenti, costituita da tutti i dirigenti dell'Ente e presieduta dal Segretario Generale.

10. La Conferenza dei Dirigenti assicura il coordinamento delle attività dell'ente ed indirizza il giusto procedimento nell'esercizio delle funzioni trasversali. Essa si riunisce con la periodicità necessaria per facilitare l'attività decisionale della Giunta, sovrintende all'attuazione delle decisioni degli organi dell'ente, verifica costantemente con i singoli Dirigenti lo stato operativo ed organizzativo delle singole strutture in funzione dell'evolversi delle finalità contingenti dell'entee del perseguimento degli obiettivi di mandato, segnalando alla Giunta le criticità emerse. Essa verifica, inoltre, l'attuazione degli indirizzi di gestione organizzativa e del personale e l'effettività della valutazione dei dipendenti.

TITOLO V
CONTABILITA' E PATRIMONIO

Articolo 34

(Finanza comunale e Programmazione finanziaria)

1.La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e di quelle trasferite ed è disciplinata dalle leggi e, per quanto di competenza, dal Regolamento di contabilità.

2.Il Comune definisce il proprio sistema di bilancio con l'obiettivo di garantire il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione nel rispetto delle leggi e del Regolamento di contabilità, con riferimento agli strumenti contabili che consentono di programmare, rilevare e misurare ogni fatto od azione amministrativa di competenza dell'esercizio e, limitatamente alla programmazione, del biennio successivo, nonché alle relative procedure, alle responsabilità degli operatori ed ai rapporti con terzi che rientrano nel campo dell'attività contabile-finanziaria.

3.Il Comune adotta le migliori pratiche di documentazione e gestione anche attraverso la previsione di strumenti innovativi, quali il Bilancio di genere o il Bilancio partecipativo.

4.La programmazione dell'ente sviluppa gli indirizzi politico-amministrativi del Sindaco e della Giunta e trova la propria articolata rappresentazione nel Documento Unico di Programmazione (d'ora in avanti, DUP), la cui sezione strategica si riferisce all'intero mandato amministrativo.

5. Il DUP costituisce il parametro di tutti gli altri documenti di programmazione, confluenti nel Piano integrato delle attività e dell'organizzazione di cui al successivo art. 37.

6. I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere redatti in modo tale da consentire ai portatori di interessi di: a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire; b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

7. Il Regolamento di contabilità assicura la pubblicità e la chiarezza dei contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati, anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 35

(Principi del Bilancio e la procedura di formazione)

1. L'acquisizione e l'impiego delle risorse si ispirano ai principi di universalità, coerenza ed adeguatezza, rispetto alle funzioni e ai servizi da rendere, nonché a quelli di della programmazione e del pareggio economico e finanziario.

2. Lo schema di bilancio di previsione è adottato dalla Giunta e presentato al Consiglio Comunale almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione o di quello successivamente prorogato. Il Collegio dei Revisori

formula il proprio parere sullo schema almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale è assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 36

(Gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria avviene nel rispetto del principio della copertura finanziaria e mediante gli strumenti contabili previsti dalle vigenti norme.

2. Il Comune conforma la propria gestione ai vigenti principi contabili della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

3. Ai fini dell'efficienza edell'efficacia della gestione, il bilancio, formato col metodo della previsione finanziaria, è integrato da un sistema di controllo per obiettivi che raffronta, ai vari livelli, i risultati effettivi rispetto a quelli preventivati, con i dati desunti dalla contabilità economica.

4.I servizi di tesoreria e di riscossione delle entrate tributarie, ove esternalizzate, sono affidati in concessione mediante le procedure stabilite dalla legge.

5.Per ogni deliberazione che comporti oneri finanziari è necessario il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore finanziario.

6.I risultati della gestione finanziaria sono esposti nel rendiconto, secondo le disposizioni della Legge e del Regolamento di contabilità.

7. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, i dati relativi ai costi e ai rendimenti delle attività svolte e dei servizi erogati, nonché ai possibili miglioramenti.

Articolo 37

(Ciclo delle pianificazioni connesse al bilancio)

1. I bilanci di previsione – di durata triennale – sono adottati annualmente e sono deliberati in coerenza al DUP ed agli altri atti ad esso funzionali in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

2. Sulla base del bilancio di previsione annuale e del DUP, deliberati dal Consiglio, la Giunta comunale approva il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (d'ora in avanti, PIAO), da trasmettere nelle forme di legge al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Nelle sezioni del PIAO, tra l'altro, si procede all'assegnazione del budget di entrata e di spesa nonché alla fissazione degli obiettivi assegnati al personale alla luce del [sistema di misurazione e valutazione della performance](#), la cui articolazione è disciplinata dal Regolamento di organizzazione di cui all'art. 28.

4. La *performance* organizzativa del Comune è valutata da parte dell'organismo indipendente di cui all'art. 31, comma 2, annualmente e su base pluriennale.

5. I livelli di *performance* raggiunti, in termini quantitativi e qualitativi, sono monitorati costantemente e pubblicati nel sito del comune in modo chiaro, sintetico e immediatamente comprensibile dai cittadini.

6. L'organismo di valutazione verifica, tra l'altro, che le misure afferenti ai rischi corruttivi, contenute nell'apposita sezione del PIAO, siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione di carattere organizzativo e gestionale e che nella misurazione e valutazione dell'*performance* si tenga conto degli obiettivi connessi alle misure di prevenzione della corruzione e alla trasparenza ed integrità.

Articolo 38

(Revisione contabile)

1. La nomina, la composizione, la durata, il compenso e i compiti del Collegio dei Revisori sono regolati dalla legge ed il suo funzionamento è disciplinato anche dal Regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dei revisori che risultino reiteratamente inadempienti agli obblighi del loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, giusta la disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità. A tal fine esso verifica l'attività dei servizi ed uffici comunali, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio informazioni aggiornate che consentano la loro valutazione obiettiva in riferimento sia al livello di efficacia ed efficienza raggiunto, sia a quello realisticamente prospettabile.
4. Il Collegio dei Revisori controlla l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario ed a quant'altro previsto dalle leggi vigenti.

5.I componenti del Collegio dei Revisori hanno accesso agli atti e ai documenti dell'ente e sono tenuti a partecipare alle sessioni del Consiglio Comunale nelle quali si discute l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Articolo 39

(Beni e patrimonio)

- 1.** La gestione dei beni demaniali e patrimoniali è disciplinata dal Regolamento di contabilità e si conforma ai criteri di efficienza ed economicità e, ove possibile, di redditività della funzionalità economica.
- 2.** Per comprovate ragioni di convenienza ed efficienza, l'inventariazione e la gestione dei beni possono essere disgiuntamente affidate a privati.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 40

(Servizi pubblici)

- 1.** Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei diversi servizi pubblici locali ritenuta più idonea ai fini dell'adeguatezza, efficienza ed economicità di gestione.
- 2.** I servizi pubblici locali sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il loro funzionamento.
- 3.** Tutti i rapporti giuridici relativi agli affidamenti della gestione a soggetti terzi di qualsivoglia natura giuridica sono disciplinati da contratti di servizio.
- 4.** Il Consiglio Comunale approva i contratti di servizio da stipularsi con i soggetti affidatari che sono prescelti con le procedure ad evidenza pubblica prescritte dalla legge.

5. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione con i privati nonché l'affidamento della gestione di particolari servizi a comunità organizzate e utenti senza fini di lucro.

ART. 41

(Società a partecipazione pubblica)

1. I servizi a valenza commerciale possono essere gestiti da società per azioni a prevalente partecipazione locale e pubblica, dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale. La misura della partecipazione al capitale di soggetti privati è stabilita in relazione all'apporto di competenze imprenditoriali, alla condivisione del rischio di impresa, con la sottoscrizione di quote significative del capitale.

2. La proposta di deliberazione per la costituzione della società o per la partecipazione al capitale della medesima è presentata al Consiglio comunale, unitamente ad un piano di fattibilità che indichi analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determini l'entità degli oneri a carico del Comune, stimi le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. La scelta dei soci privati, cui proporre la sottoscrizione di quote significative del capitale, avviene con le procedure ad evidenza pubblica previste dalle vigenti norme.

4. I rapporti tra il Comune e la società partecipata sono regolati da contratti di servizio che disciplinano, rispettivamente, la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, la trasparenza della gestione, i poteri di verifica, le penali e le condizioni di recesso anticipato o di revoca.

5. Le società partecipate sono soggette agli obblighi ed oneri previsti dalla legislazione statale in materia.

Articolo 42

(Servizi in convenzione)

1. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati organizzati, in particolare con quelli appartenenti al Terzo Settore, per l'erogazione di specifiche prestazioni relative a servizi di carattere culturale, scientifico, educativo, ambientale, sportivo e del tempo libero, nonché ad altri servizi a tutela della persona. La durata delle convenzioni è correlata alla natura ed all'entità delle prestazioni.

2. Le convenzioni indicano le modalità e i criteri di accesso dei cittadini, i livelli delle prestazioni, le garanzie di qualità, assicurando in ogni caso l'equipollenza al servizio pubblico, qualora esista, nonché le forme di controllo che il Comune esercita sull'attività. I costi per il Comune non possono superare quelli che verrebbero sostenuti in caso di gestione pubblica diretta o, comunque, i costi di mercato.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

(Norma transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili.

Articolo 44

(Modifiche e abrogazione dello Statuto)

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta ad intervalli di dieci giorni e le relative proposte sono approvate se, a partire dalla terza seduta, ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme, al fine di evitare lacune statutarie.